Supplemento ordinario n. 7 al "Bollettino Ufficiale" n. 10 del 10 aprile 2000

Spediz, in a. p. art. 2 comma 20/c legge 662/96 - Filiale di Roma

Anno XXXI

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIALE BOLLETTIN DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 14 aprile 2000

Si pubblica normalmunte at 10, 20 e 30 di cegni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE . VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

LEGGE REGIONALE

LEGGE REGIONALE 4 aprile 2000, n. 18.

Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assisten-

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1124

Adozione del modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo.

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATI	O DAL PROCES	SSO VERBALE DELLA	SEDUTA DEL	= 4 APR	2000
addi' = 4 RIUNITA LA G	APR. 2000 JUNTA REGION	NELLA SEDE DI VI	A IV NOVEM UITA:	BRE, 149 - I	loma si e'
ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI	Lionello Livio Matteo Salvatore	Presidente Vice Presidente Assessore " " "	HERMANIN LUCISANO MARRONI META	Giovanni	Assessore " " "
	OMISSIS PRESIDEN	EGRETARIO Dott. Ac			To-
<u></u>		LIBERAZIONE N°	1124	-	

OGGETTO: Adozione del modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Urbanistica e Casa;

VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTA la deliberazione legislativa approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 1 marzo 2000 concernente "Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea";

CONSIDERATO che il testo della suddetta deliberazione legislativa è stato inviato con nota n. 5002613 del 10 marzo 2000 per il controllo di legittimità di cui all'art. 17 comma 32 della legge 15 maggio 1997, n. 127 al Commissario di Governo e che quest'ultimo ha posto il visto di competenza in data 30 marzo 2000 come da nota n.1277. Il/ 0.18.2544;

RITENUTO che al fine di un più celere adempimento delle norme previste nella citata deliberazione e nelle more della pubblicazione della Legge Regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, è opportuno attuare la disposizione di cui all'art. 1 comma 4 riguardante la predisposizione, da parte dell'Assessorato regionale competente in materia di Urbanistica e casa, dell'apposito modello di domanda che gli interessati dovranno presentare al Comune e per conoscenza, all'Ente gestore dell'alloggio;

VISTO l'allegato modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 4 della precitata legge regionale;

all'unanimità

DELIBERA

- di adottare il modello di domanda di assegnazione in regolarizzazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato senza titolo, redatto ai sensi dell'art. 1 comma 4 della Legge Regionale di cui alle premesse che, allegato alla presente deliberazione, ne forma parte integrante.
- 2) La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
- La presente deliberazione non è soggetta a controllo di legittimità ai sensi della Legge 15 maggio 1997,
 n. 127.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F. to Dott. Adolfo Papi

A Paris

₫ 7 APR. 2000

De spedire in carta * emplice sia al Comune che all'ente gestore (1) con raccomandata.

		Al Sindaco del Comune di		
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
ALLEG. alia DELIB. N. \$194 DEL 4 APR. 2000	1	•		
DEL 4 APR. 2000	√ p.c.	All'Ente gestore dell'alloggio di ERP (1)		

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE IN REGOLARIZZAZIONE DI ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA OCCUPATO SENZA TITOLO. ART.1 DELLA L.R. 1€2000

Tipologia dell'occupazione: AND THE PROPERTY OF THE PROPER Occupante in possesso del provvedimento comunale Occupante senza titolo di utilizzazione in via provvisoria e/o temporanea dell'alloggio per assistenza alloggiativa Giorno Mese Алпо Data di occupazione dell'alloggio Dati anagrafici del richiedente Nome Cognome Prov Luogo di nascita Prov. Comune di residenza Data di nascital Codice Fiscale Cittadinanza Stato civile coniugato/a vedovo/a celibe/nubile divorziato/a separato/a legalmente con omologazione Dati identificativi dell'alloggio di residenza richiesto in assegnazione edi attualmente occupato senza titolo Lotto Fabbricato Matricola alloggio Frazione.via Scala Interno Ente gestore dell'alloggio Comune ☐ IACP Regione



on of

Il sottoscri	itto nato a
11	a conoscenza diretta di stati, fatti e qualità - sia personali sia del proprio nucleo
familiare -	
	CHIEDE
_	zione in regolarizzazione ai sensi dell'art.1 della Legge regionale n. del /2000 dell'alloggio di cui sopra stipula contrattuale in proprio favore.
	DICHIARA
consapev	e, sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti sull'autocertificazione, ole delle conseguenze, anche di natura penale, cui può andare incontro rendendo dichiarazioni non quanto segue:
A) CITTAD	NINANZA
di es	ssere cittadino italiano o di uno stato aderente all'Unione Europea
☐ die	essere cittadino di altro stato non aderente all'Unione Europea e titolare di carta di soggiorno e/o plarmente soggiornante ed iscritto nelle fiste di collocamento
орри	ire
di es	ssere cittadino straniero di altro stato non aderente all'Unione Europea e titolare di carta di soggiorno e/o plarmente soggiornante ed esercitante una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo
B) RESIDE	ENZA
di ave	ere la residenza anagrafica nel Comune di
C) (MPOSS	SIDENZA

di non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato (2) alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale ove si trova l'alloggio occupato

di non essere titolare di beni patrimoniali relativi a fabbricati, terreni edificabili e/o agricoli sull'intero territorio nazionale del valore complessivo superiore a lire 100 milioni

D) PRECEDENTI ASSEGNAZIONI O CONTRIBUTI

di non avere avuto precedente assegnazione in locazione ovvero in proprietà originaria o derivata, immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici e ne di aver usufruito di finanziamenti agevolati in materia in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici (sempre che l'alloggio non sia utilizzabile ovvero sia perito senza dar luogo ai risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità)



è s	e il reddito imponibi stato di Ilre	le compless			leo familiare	(3) (n° comp e di seguito d	onenti ettagliato:) nell'anno 1999
Relaz arentela (a)	Cognome e nome	Comone di nascita	Deta cl nascita	Da quando abita con il richiedente	Importo redditi da lavoro - dipendente e/o pensione (lire)	(mporto attri redditi (lire)	Totale imperto reddito complessivo (col./7+8) (lire)	Codice fiscale
	1	<u> </u>			***			<u> </u>
hiedente		<u>-</u>			. - ·			<u></u>
•		. <u> </u>		<u> </u> { ·				
		· <u>-</u>		!				
		·····-						
			ļ.			<u> </u>		
			•	,	- A			L
	dicare C (coniuge); F (Totale	·			
Note:	pia dell'eventuale provve	•	····			"	ggio per s s siste.	·
Con Nel	nte gestore può essere la nune o l'I.A.C.P caso l'alloggio sia gestito caso l'alloggio sia gestito sinone, Latina, Rieti, Rom	direttamente o dall'IACP la	da Comune	in indirizzo :	non occome invia	are la comunic	azione per conc	scenza aill.A.C.P.
		ia, Viterbo).						
Fros (2) Si qua	definisce alloggio adegu erantacinque metri quad periore al numero dei con	rato l'alleggio rati ed il cui i	numero di v	ani, catcola	ata al netto dei			temi, è non inferiore a

•		Destinatario			
		<u> </u>	· ·	<u></u>	
				<u> </u>	 ·
	-	<u>. </u>		<u> </u>	
		-			
<u></u>					
Mittente					
		-			
	· .				
				•	





REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA NELLA SEDUTA DEL 1º MARZO 2000.

"REGOLARIZZAZIONE DELLE OCCUPAZIONI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DESTINATA ALL'ASSISTENZA ABITATIVA EFFETTUATE SENZA TITOLO O SULLA BASE LI APPOSITO PROVVEDIMENTO COMUNALE DI UTILIZZAZIONE DI ALLOGGI PER ASSISTENZA ALLOGGIATIVA IN VIA PROVVISORIA E/O TEMPORANEA".

TESTO INVIATO AL COMMISSARIO DI GOVERNO IL 40 HARZO 2000

COPIA CONFORME AL TESTO ORIGINALE DELIBERATO DAL CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO NELLA SEDUTA DEL 1º MARZO 2000, COORDINATO AL SINSI DELL'ARTICOLO 70 DEL REGOLAMENTO, COSTITUITO DA N. 2 ARTICOLI E DA N. 5 PAGINE.





Copia Autentica IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA (Dr. Ma Congitta Internga) Art. 1

(Regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa effettuate senza titolo o sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione di alloggi per assistenza alloggiativa in via provvigoria e/o temporanea)

1. In deroga all'articolo 11, comma 1, lettera i) ed all'articolo 15 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12, nei confronti di coloro che alla data dei 30 settembre 1999 occupano senza titolo ovvero sulla base di apposito provvedimento comunale di utilizzazione per assistenza alloggiativa in via provvisoria e/o temporanea di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa, il comune dispone, in presenza dei requisiti presertiti dall'articolo 11 della l.r. 12/1999 e delle condizioni di chi al comma 2 dei presente articolo, l'assugnazione in regolarizzazione dell'alloggio,

2. L'assegnazione in regolarizzazione di cui al comma l è subordinata:

a) al protrarsi dell'occupazione senza soluzione di continuità da parte dello stesso nuelco familiare dal 30 settembre 1999 fino al momento dell'assegnazione;

b) all'accertamento del possesso, da parte degli decupanti, dei requisiti prescritti per l'accesso dall'articolo 11 della l.r. 12/1999, limitalamente a quelli di cui al comma I, lettere a). b), c) e d), sila data di presentazione della domanda di assegnazione in regolarizzazione;

- c) ai recupero da parte dell'ente gestore dell'alloggio dell'indennità di occupazione, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 5 della 1.7, 12/1799 e maggiorata di una somma pari al trenta per cento del tasso legale di interesso vigente, e delle spese per i servizi a rimborso, a decorrere dalla data di occupazione, anche in forma dilazionata. Il pagamento dilazionato deve essere effettuato:
- 1) in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire due milioni;
- 2) in un numero massimo di quarantotib rate mansili per importi superiori a lire due milioni e fino a quattro milioni;

3) in un numero massimo di sessante rate mensili per importi superiori a lire quattro milioni;

d) alla circostanza che l'occupazione non abbia softratto il godimento dell'alloggio, già scelto, ad un soggetto legittimo assegnatario e che l'alleggio occupato non sia destinato a specifiche e predeterminate categorie di utenti o sia stato già assoggettato a riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa;

e) alla presentazione di apposita domanda ai sensi del comma 4.

3. Ai fini dell'assegnazione in regolarizzazione dell'alloggio il reddito annio complessivo del nucleo familiare non deve essere superiore a quello fissato, alla data di presentazione della domanda, per la decadenza dell'assegnazione.





Copia Autentica IL SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA [Dr. sso Concetto [Inseggo]

PER COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

- 4. I soggetti interessati presentano la domanda di assegnazione in regolarizzazione ai comune e, per conoscenza, all'ente gestore dell'alloggio. La domanda è redatta su apposito modello predisposto dall'Assessorato regionale competente in materia di urbanistica e casa in distribuzione presso i comuni e gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 5. L'accertamento dei requisiti per l'accesso di cui al comma 2, lettera b) è effettuato entro il termine di dodici mesi per i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti e di sei mesi per i comuni con popolazione inferiore ai 50 mila abitanti, dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande previsto dal comma A, da una apposita commissione costituita dal comune, composta da tre dipendenti pubblici esperti in materia. Il Comune di Roma ha facoltà di istituire una commissione di nove componenti ai fine dell'articolazione in tre sottocommissioni. La commissione procede all'esame della documentazione verificandone la completozza, la regolarità e la veridicità anche attraverso l'ausilio di certificati storico-anagrafici di residenza e di stato di famiglia acquisiti autonomamente dalla comunissione stessa.
- 6. Gli enti-gestori sono tenuti a verificare l'effettiva è regolare occupazione degli alloggi, anche mediante l'incrocio dei dati anagrafici con quelti delle utenze dei pubblici servizi.
- 7. I comuni che non abbiano ancora provveduto alle assegnazioni in regolarizzazione previste dall'articolo 46 della legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, come modificato dalla legge regionale 30 novembre 1987, n. 54 e dalla legge regionale 28 giugno 1993, n. 30, prima di procedere alle assegnazioni di cui al presente articolo, perfezionano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i procedimenti di assegnazione validamente avviati sulla base del richiamato articolo 46 a favore di coloro che, in possesso dei requisiti prescritti dalla citata normativa, abbiano presentato regolare domanda nei termini e secondo le modalità previste dall'articolo 46 della Lr. 33/1987 e successive modificazioni. Per l'assegnazione i comuni possono avvalersi della commissione di cui al comma 5.
- 8. Nei confronti degli occupanti degli alipggi indicati dal comma 2, lettera d), il comune dispone lo sgombero inserendo le relative domande in un apposito elenco. Per coloro che risultano inclusi nell'elenco il comune dispone una risciva ai sensi del regolamento di cui all'articolo 17 della i.r. 12/1999. Il comune, tuttavia, può disporre l'assegnazione di tali alloggi nei confronti degli occupanti, qualora il soggetto a favore dei quale l'alloggio medesimo è assegnato i riscrvato vi acconsenta espressamente ed opti per l'inserimento nel citato elenco. Prima di disporre l'assegnazione dell'alloggio in regolarizzazione, il comune richiede comunque, all'ente gestore dell'alloggio, di accertare se il legittimo assegnatario non sia decaduto dall'assegnazione per aver ceduto l'alloggio a terzi ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 12/1999.

CO Trainst


Copia Autentica IL SEGRETARIO DGL'ASSEMBLEA (Dr. 100 Concyllo Inpenga)

Art. 2 (Estinzione agevolata delle morosità)

- I. Gli assegnatari di alloggi di ERP di proprietà del Comune di Roma che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbia adempitato, in tutto od in parte, agli obblighi per il pagamento dei canoni ed ogni altre eventuale binere accessorio relativi, al periodo entresedente alla data di entrata in vigore della presente legge, possono regolarizzare la propria posizione versando in un'unica soluzione, entro sessanti giorni dalla richiesta di pagamento da parte degli enti gestori, le somme dovute per il periodo dal 1º gennaio 1996 al periodo antecedente la data di entrata in vigore della presente legge, non gravati da interessi legali e/o di mora.
- 2. Gli assegnatari possono presentare nello stesso telmine di sessanta giorni previsto dal comma 1, domanda per il pagamento dilazionato, senza maggiorazioni per interessi, delle somme di cui al comma 1. Il pagamento deve essere iffettuato in un numero massimo di ventiquattro rate mensili per importi inferiori a lire due milioni ed un numero massimo di quarantotto rate mensili per importi superiori a lire due milioni e fino a lire quattro milioni. Per importi superiori a lire quattro milioni il pagamento deve essere effettuato in un numero massimo di sessanta rate mensili.
- 3. Le somme di cui al comma l, sono calcolate in base ai dati contabili elaborati dagli enti gestori alia data di entrata in vigore della presente legge, salvo evidente errore materiale debitamente documentato a cura degli assegnatari interestati.
- 4. Per i primi dodici mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, le somme complessive dovute da ciascun assegnatario possono essere recuperate a titolo transattivo. Gli assegnatari possono presentare, nello stesso termine di sessanta giorni previsti al comma 1, dotnanda per il pagamento dilazionato delle somme di sui al comma 2. Il pagamento deve essere effettuato con le stesse modalità di cui al comma 2.
- 5. Nei confronti degli assegnatari inadempienti a qualto disposto dal presente articolo gli enti gestori applicano le procedure previste dell'articolo 32 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.
- 6. L'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo riguarda i rapporti che abbiano ad oggetto le unità immobiliari indicate nell'articolo 10 della l.r. 12/1999.

IL SEGRETARIO (Alessio D'Amato)

II. PRESIDENTE (Luca Borgomeo)



Copia Aylantica IL SEGRETARIO PULL'ASSEMBL' \ (Dr. 150 Concepta (haongo)



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE (Luca Borgomeo)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO (Dott.ssa Concella Insenga)

_ RR/at





Copia Autonifica IL SEGRETARIO DEL ASSEMBLEA (Dr.150 Concento Insongo)

